

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.14-2021/PC

LA SOSPENSIONE DEL PROCESSO ESECUTIVO CON PARTICOLARE RIGUARDO AI RIFLESSI SULL'ATTIVITÀ DEL DELEGATO E DEL CUSTODE

di Alberto Crivelli

(Approvato dalla Commissione Esecuzioni Immobiliari e Attività Delegate il 19 aprile 2021)

Abstract

Lo studio, dopo una panoramica sulle varie tipologie di sospensione del processo esecutivo, affronta le questioni prevalenti con particolare riguardo ai riflessi sull'attività degli ausiliari del giudice, ed in special modo del delegato, sia durante la quiescenza del processo che in occasione della sua ripresa.

Sommario: 1. Le varie tipologie di sospensione del processo esecutivo: sospensione volontaria, ex lege e sospensione a seguito di giudizio interferente. La sospensione ex art.512 cpc – 1.1. La sospensione di cui all'art.54 ter d.l. n.18/20 - 2. Sequestro e confisca penali – 3. Effetti della sospensione del processo d'esecuzione sulla divisione endoesecutiva – 4. Sospensione del processo e sospensione dei termini – 5. Attività che proseguono ed attività che si devono arrestare. a) gli atti del creditore – 5.1. b) gli atti del debitore – 5.2. c) gli atti degli ausiliari – 5.3. d) la fase della distribuzione. Gli atti del giudice – 6. La ripresa del processo

1. Le varie tipologie di sospensione del processo esecutivo: sospensione volontaria, ex lege e sospensione a seguito di giudizio interferente. La sospensione ex art.512 cpc

La sospensione del processo è un istituto generale del diritto processuale, da collocarsi fra le vicende anomale del processo¹, di cui costituisce lo stato di quiescenza.

Proprio perché costituisce uno stato di quiescenza, nella relativa nozione non possono essere annoverate le ipotesi di sospensione dell'asta, sovente disposta nell'ambito dei provvedimenti innominati adottabili dal g.e. ai sensi dell'art.618 cpc, e che si risolve in realtà nella revoca dell'asta già fissata dal delegato o dallo stesso giudice, ovvero l'ipotesi espressamente indicata dall'art.586 cpc come sospensione della vendita, che in realtà quando ricorre determina una vera e propria revoca dell'aggiudicazione. Né di sospensione può parlarsi in ipotesi di provvedimento di ammissibilità dell'istanza di conversione o di quello che dispone la conversione stessa, ai sensi dell'art.495 cpc. Infatti nel primo caso il processo non subisce alcun arresto, semmai il giudice

¹ MENCHINI, *La sospensione del processo civile*, in *ED*, XLIII, 199; l'anomalia dipenderebbe dal fatto che la sospensione determina un'alterazione della struttura del processo ed una sua deviazione rispetto alla relativa finalità, nel nostro caso di realizzazione coattiva del comando contenuto nel titolo.

potrà per mera opportunità disporre che l'esperto non proceda temporaneamente oltre nella sua attività per evitare il maturare di spese inutili. Nel secondo caso poi non vi è alcun fenomeno sospensivo, ma solo l'apertura di una fase alternativa a quella liquidativa dell'esecuzione, avente appunto ad oggetto il versamento di una somma in luogo del bene originariamente pignorato.

Ciò detto, va premesso che le sospensioni del processo possono essere anzitutto *ope iudicis* oppure *ope legis*. 1) La sospensione *ope iudicis* è disposta dal giudice in presenza dei relativi presupposti.

Questi sono costituiti nel caso del processo d'espropriazione forzata dalla sussistenza di gravi motivi in relazione alla carenza del diritto ad eseguire (art.624 cpc) od alla titolarità del bene staggito in capo al debitore (art.619 cpc) ovvero all'illegittimità di un atto del processo stesso (art.618 cpc). IN altri termini si tratta di verificare il *fumus boni iuris* dell'opposizione² I provvedimenti che la dispongono sono soggetti a specifiche forme di impugnazione (in particolare il reclamo di cui all'art. 624 c.p.c.), e se l'istanza di sospensione viene accolta si applica il meccanismo estintivo di cui all'art.624, 3° co., cpc (cioè in difetto di introduzione del giudizio di merito, il processo viene estinto anche d'ufficio). Dunque per quanto si dirà in seguito in tali casi è bene che l'ausiliare in via prudenziale depositi l'istanza di liquidazione del proprio compenso, per l'eventualità appunto che l'evento estintivo si verifichi.

2) La sospensione *ex lege* è quella che dipende invece da un provvedimento di legge che dispone la sospensione automatica e necessaria³ del processo all'avverarsi di un determinato evento, come la pendenza di un processo: è il caso dell'art. 601 c.p.c., ma anche quello della pregiudiziale di costituzionalità.

Essa è espressione del rapporto di pregiudizialità logica⁴ tra un processo di cognizione e il processo esecutivo, laddove invece un rapporto di pregiudizialità giuridica (ex art.295 cpc) non si pone, presupponendo esso un pericolo di contrasto fra giudicati, del tutto escluso allorché venga in rilievo un processo come quello esecutivo che non costituisce un giudizio, non avendo ad oggetto un accertamento ed eventualmente una conseguente condanna.

3) Il processo esecutivo può però essere interessato anche da un'altra categoria di sospensione c.d. *ab externo*, il cui operare dipende dalla sospensione dell'efficacia esecutiva di un titolo disposta da un altro giudice rispetto a quello dell'esecuzione, quello dell'impugnazione (intesa in senso lato, comprensiva non solo delle ipotesi di cui agli artt. 283 e 373 cpc, ma anche dell'opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza ingiunzione, nonché della stessa opposizione pre-esecutiva ai sensi dell'art. 615, 1° co., c.p.c.⁵).

Rispetto alla sospensione *ex lege* però, in questi casi anziché dipendere da un fatto contemplato dal legislatore, il presupposto è costituito da un provvedimento giudiziale che sospende proprio l'efficacia (o inibisce l'esecuzione) di quel determinato titolo.

² Quanto al *periculum in mora* esso assume qui un rilievo marginale, come ben messo in luce dal SC laddove si specifica in proposito che esso " va assunto in un'accezione affatto peculiare, cioè di rischio di un pregiudizio per il debitore che ecceda quello normalmente indotto dall'esecuzione, di per sé integrante un'invasione della sfera giuridica dell'esecutato, ma operata *secundum legem*, in quanto indispensabile alla funzionalità dell'intero ordinamento giuridico, che esige che i propri comandi (nel caso di specie, contenuti nel titolo) siano rispettati", col che se non vado errato si rimane nel solco della tradizionale impostazione (Cass. SSUU 19889/2019)

³ In tal senso ARIETA, DE SANTIS, *L'esecuzione forzata*, in Montesano, *Trattato di diritto processuale civile*, III, 2007, 1541

⁴ FURNO, *La sospensione del processo esecutivo*, 1956, 7

⁵ Quest'ultima peraltro ben si distingue dalle impugnazioni del titolo e conseguenti inibitorie, per la diversità dell'oggetto del giudizio, in questo caso infatti consistente nell'accertamento del diritto ad agire *in executivis* anche per fatti sopravvenuti (Cass. SSUU 19889/2019, cit.)

Si deve ritenere che tale sospensione è maggiormente riconducibile al fenomeno della cautela (e sotto questo profilo dunque accostabili alle ipotesi di sospensione di cui all'art.618, 619 e 624, cpc) piuttosto che, come la categoria della sospensione *ex lege*, a quella della pregiudizialità⁶.

Anche la sospensione *ab externo* è automatica necessaria in quanto non lascia margini di discrezionalità al giudice dell'esecuzione circa la sospensione del processo esecutivo.

Tanto nell'ipotesi della sospensione *ab externo*, come in quella della sospensione *ex lege*, il relativo provvedimento del g.e. è reso ai sensi dell'art.623 cpc e si limita ad una mera presa d'atto, non è reclamabile (ma semmai opponibile ex art.617 cpc, quante volte erroneamente presupponga la sussistenza della causa di sospensione).

4) Accanto alla sospensione giudiziale ed a quella *ex lege* ed a quella *ab externo*, vi è poi la sospensione volontaria disciplinata dall'art.624 *bis* cpc, istituito introdotto con la riforma del 2006 allo scopo di evitare richieste di rinvii (dunque a questo punto vietati) soprattutto in prossimità dell'asta, consentendo però alle parti di coltivare trattative o al debitore di procedere ad un pagamento dilazionato. Dunque l'istituto non rientra nel fenomeno fin qui descritto delle vicende anomale, ma costituisce un mezzo per favorire la soluzione compositiva⁷. L'istanza, da proporsi per le suddette finalità non oltre i venti giorni anteriori alla scadenza del termine per il deposito dell'offerta, deve provenire dai creditori che abbiano titolo, e il relativo provvedimento dev'essere adottato "sentito" il debitore, la cui adesione non è dunque vincolante⁸. Ovviamente quindi risulta irrilevante a tali fini sia il consenso dell'intervenuto senza titolo, ancorché il suo credito sia stato riconosciuto ai sensi dell'art.499 cpc, sia l'adesione o meno dell'agente della riscossione, ove in base all'art.76 del dpr n. 602/73 non abbia diritto a promuovere atti esecutivi (essendo titolare di un credito inferiore ad € 120 mila oppure essendo oggetto della procedura l'abitazione principale del debitore).

Per quest'ipotesi, poiché in genere viene disposta la sospensione *inaudita altera parte* e l'estinzione viene poi pronunciata a distanza di due anni (e per disorganizzazione manca per molto tempo un'esplicita pronuncia), l'ausiliare dovrebbe comunicare la sua istanza di liquidazione non appena abbia notizia dell'avvenuta sospensione. Infatti, una volta estinto il processo, come si vedrà, viene meno la *potestas iudicandi* e quindi l'ausiliare non potrebbe più procurarsi il titolo esecutivo all'interno del processo esecutivo.

Lo stato di quiescenza del processo poi non impedisce al g.e. di liquidare, trattandosi della formazione di un titolo in favore di un terzo.

5) Infine l'art.512 cpc disciplina un'ipotesi particolare di sospensione, che in realtà è costituita da due distinte fattispecie. 5a) Una è disposta dal g.e. nell'ipotesi in cui penda il procedimento di risoluzione della controversia distributiva⁹, evidentemente con riferimento a quella parte del progetto che potrebbe essere eseguita indipendentemente da tale risoluzione (ma ci si può domandare a qual scopo tale decisione visto che non vi sarebbe alcuna interferenza). 5b) L'altra si avrebbe a controversia risolta, e atterrebbe all'esecutività del provvedimento distributivo consequenziale, evidentemente in attesa della definitività di quello che ha risolto la controversia¹⁰.

⁶ Sebbene contrastate, appartengono invece ancora alla categoria della pregiudizialità le ipotesi di sospensione a seguito di istanza di ricasazione ex art. 52, 3° co., e di regolamento di competenza ex art.48, cpc; sul punto FURNO, op. cit., 64

⁷ MASTROGIOVANNI, *Sub art. 624 bis*, in Arieta De Santis, 2016, 1697.

⁸ BALENA, BOVE, *Le riforme più recenti del processo civile*, 2006, 314

⁹ MONTELEONE, *Manuale di diritto processuale civile*, II, 2012, 165

¹⁰ BOVE, *La distribuzione del ricavato*, in Balena, Bove, op. cit., 265

Ipotesi che pare alludere all'incertezza del giudice in ordine alla decisione adottata, se addirittura di sua iniziativa ne inibisce l'esecuzione fino allo spirare dei relativi termini.

1.1. La sospensione di cui all'art.54 ter d.l. n.18/20

Recentemente si è assistito, attraverso l'art.54 *ter* del d.l. n. 18/20, all'introduzione di un'ipotesi di carattere eccezionale di sospensione *ex lege*¹¹, relativo a tutti i procedimenti esecutivi aventi ad oggetto immobili costituenti abitazione principale per un periodo fisso (fino al 30 ottobre 2020, poi prorogato dall'art.4 del d.l. n. 137/2020 al 31 dicembre 2020; da ultimo a mezzo della legge n.176/20, di conversione del d.l. n.137/20, al 30 giugno 2021)¹².

Si noti in proposito che invece, a parte il caso della sospensione volontaria (in cui entro determinati limiti sono i creditori a chiedere la durata della sospensione), la durata della sospensione dipende in genere da un evento incerto (nell'*an* e nel *quando*), costituito dalla durata del processo interferente.

Ovviamente anche qui, in base alla regola generale già indicata, propria della sospensione *ex lege*, il relativo provvedimento che rileverà la causa di sospensione avrà natura ricognitiva, di mera "presa d'atto", non soggetta a reclamo, ma semmai ad opposizione ex art. 617 c.p.c.

Particolarità di tale sospensione è data dalla necessità di *verificare* la situazione contemplata dalla norma quale presupposto, e cioè il fatto che il bene staggito costituisca abitazione principale del debitore¹³. Tale potere di accertamento spetterà di necessità al giudice dell'esecuzione.

Poiché la necessarietà ed automaticità, e la stessa natura di effetto legale dell'istituto in commento, rendono assolutamente irrilevante la presenza o meno di un'eccezione od istanza di sospensione, ciò rende necessario che il custode, soggetto che è a conoscenza della situazione dell'immobile pignorato, informi il giudice circa il ricorrere delle condizioni stabilite ai fini della sospensione. Naturalmente nei casi dubbi si procederà tramite una sommaria istruttoria.

Se poi fosse d'interesse del debitore o del creditore contestare il risultato di siffatti accertamenti, si dovrà approfondire in sede oppositiva.

Circa la nozione di abitazione principale, la sospensione non riguarda affatto tutti i beni pignorati utilizzati quali abitazione, fossero anche gli abitatori dei familiari o dei congiunti del debitore, ma esclusivamente quelli adibiti ad abitazione del debitore.

Circa la fonte per stabilire la nozione di abitazione, pare la più idonea l'art. 13, d.l. n. 201/2011, secondo cui "*Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente*". Infatti tale disposizione riguarda solo l'abitazione

¹¹ Per FABIANI e PICCOLO, *Le misure per fronteggiare l'emissione epidemiologica covid-19 in tema di processo esecutivo*, in *RAEF*, 2020, 395, si tratterebbe di una sospensione giudiziale non discrezionale

¹² Sull'argomento FABIANI e PICCOLO, op. cit., 359; sia anche consentito rinviare a CRIVELLI, *Legislazione emergenziale e processo esecutivo*, in *REF*, 2020, 530 ss.

¹³ In tal senso anche SASSANI, CAPPONI, PANZAROLA, FARINA, *Sulla sospensione delle espropriazioni immobiliari aventi ad oggetto l'abitazione principale del debitore*, in *Judicium.it*, 20.5.2020

principale del debitore, che può anche avere con sé i famigliari; ma se l'abitazione fosse abitata solo dai famigliari, la norma non si applicherebbe¹⁴.

Tale soluzione applicativa ha il pregio di esplicitare un criterio presuntivo documentale, costituito dalla certificazione anagrafica e da quella catastale, che rendono agevole orientarsi al custode che deve procedere alla segnalazione. Natura documentale poi che costituisce un aspetto di non indifferente rilievo anche per un giudice, qual è quello dell'esecuzione, che non è istituzionalmente preposto ad accertamenti¹⁵.

Sarà dunque onere del custode inoltrare un'informativa contenente la segnalazione di tale situazione, allegando appunto la predetta documentazione.

Circa l'applicabilità a soggetti diversi dal debitore, in particolare al comproprietario non esecutato nel possesso del bene indiviso la cui quota sia pignorata, si deve in generale concludere negativamente ma la norma, in ossequio alla sua *ratio*, deve in generale ritenersi applicabile ai soggetti passivi dell'esecuzione (coniuge in comunione legale e terzo proprietario ai sensi dell'art. 602 c.p.c.¹⁶).

2. Sequestro e confisca penali

Non di rado si assiste all'ipotesi in cui il bene pignorato sia oggetto di sequestro penale ai sensi dell'art.321 c.p.p. e successivamente di confisca.

Tale interferenza non determina un'autentica ipotesi di sospensione del processo esecutivo come si vedrà, almeno nell'ipotesi di sequestro comune.

Rilevanti sono le ricadute di tali situazioni sull'operato dell'ausiliare.

Accenniamo solo ai sequestri e alle confische previsti dal codice antimafia, dlgs n. 159 del 6 settembre 2011, posto che tale corpus normativo prevede esplicitamente all'art.55, in caso di interferenza con un pignoramento, la sospensione del processo esecutivo fino all'eventuale dissequestro, eliminandosi così il rischio relativo alla vendita (anche se fosse intervenuta l'aggiudicazione, posto che espressamente la confisca di cui al dlgs. cit. prevede un acquisto a titolo originario). Tale sospensione va equiparata sotto ogni effetto a quella prevista dall'art.623 cpc, di cui s'è detto.

Ove poi in esito al procedimento¹⁷ intervenga la confisca (definitiva, cioè non più impugnabile)

¹⁴ FABIANI e PICCOLO, op. cit., 389, dove vengono passate in rassegna le varie posizioni; SOLDI, *La sospensione delle espropriazioni immobiliari ai tempi del coronavirus*, in *Judicium*, che suggerisce l'applicazione degli artt. 10 e 15 TUIR e le disposizioni IMU

¹⁵ Il riferimento all'"accertamento" è ovviamente atecnico, posto che non si tratta di pronuncia facente stato, ma di una valutazione che presuppone come detto un minimo d'istruttoria, preferibilmente solo documentale, destinata a rimaner ferma ove il relativo provvedimento non venga opposto.

¹⁶ Per quest'ultimo si può dire che l'applicabilità discende direttamente dal disposto di cui all'art.604 cpc

¹⁷ Si ricorda che il procedimento previsto dalla normativa in parola è destinato all'applicazione di misure di prevenzione che trovano il loro presupposto non nella commissione di reati ma nel tratto di pericolosità dei "proposti" (cioè color nei cui confronti viene avanzata proposta d'applicazione della misura), cioè chi debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dedito a traffici delittuosi; o che per condotta o tenore di vita debba ritenersi che viva abitualmente con i proventi di attività delittuose ecc., che sia dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica. Trattasi dunque di mere misure di prevenzione, in questo caso di ordine patrimoniale, oggetto di un procedimento giurisdizionale. Il loro ambito di applicazione, oltre che per i soggetti sopra indicati, riguarda anche gli indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 416-bis c.p., o terroristiche anche internazionali ecc.. Il procedimento che segue il sequestro è sempre strumentale alla conversione in confisca, quale misura definitiva.

prevista dalla relativa disciplina, il processo esecutivo si estinguerà (in maniera atipica, e dunque con provvedimento impugnabile ex art.617 cpc) ed il bene sarà acquisito al patrimonio dello stato ovvero liquidato nell'ambito della speciale procedura concorsuale di cui agli artt.60 segg. dlgs n. 159/2011.

Venendo invece alla confisca prevista dal diritto penale comune (art.240 cp), anch'essa può essere preceduta da un sequestro, detto preventivo e disciplinato dall' art.321, 2° co., cpp¹⁸.

Va ricordato, in ordine al sequestro preventivo, che lo stesso non può essere oggetto di istanza di dissequestro da parte dei creditori, fossero essi anche ipotecari, poiché si ritiene in giurisprudenza¹⁹ che il diritto del creditore stesso non sia in contrasto con quello dello Stato, facendo essi valere non un diritto di proprietà inconciliabile con la pretesa statale, ma un mero diritto di credito.

La giurisprudenza del S.C. civile²⁰ fino a poc'anzi affermava senza meno l'inopponibilità del pignoramento alla confisca, partendo dal presupposto della *"prevalenza delle esigenze pubblicistiche penali sulle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il primo sia assistito da garanzia reale sul bene"*, nonché dalla natura originaria dell'acquisto conseguente alla misura ablatoria penale. Si riteneva infatti che la natura derivativa fosse ricavabile dal fatto che l'acquisto stesso in tal caso *dipende da un'attività concorrente del precedente e del nuovo titolare*. Seguendo tale ragionamento peraltro ogni acquisto *ex lege* sarebbe a titolo originario, mentre il suo esempio più frequente, cioè la successione *ab intestato* non lo è affatto. Inoltre secondo la richiamata pronuncia le esigenze pubblicistiche penali prevalgono sulle ragioni dei creditori. Non sarebbe dunque decisivo l'*ordo temporalis* della trascrizione del pignoramento o dell'iscrizione dell'ipoteca rispetto a quella del sequestro o della confisca, quanto piuttosto la buona fede del creditore, da accertarsi in sede di esecuzione penale, vista quest'ultima come unica modalità di contemperare le esigenze del creditore con quelle sottese alla tutela penale.

Peraltro rimarrebbe salvo l'acquisto (inclusa la mera aggiudicazione, anche non definitiva) dell'aggiudicatario effettuato anteriormente alla confisca, come ammette la richiamata decisione riconoscendo che in tal caso si ha l'unico limite alla natura originaria dell'acquisto. Ciò in quanto la confisca (a prescindere dalla sua trascrizione) deve intervenire fintanto che il bene sia di proprietà del condannato.

Resterebbe quindi il problema del coordinamento con le procedure in corso. In effetti in caso di sequestro esse non potrebbero essere sospese non ricorrendo la disciplina vista in tema di antimafia, pur potendo il g.e. esercitare i suoi poteri di cui all'art.484 c.p.c..

Ciò significa che se ha notizia di un sequestro penale di cui sopra, il custode o il delegato dovrebbero procedere nella loro attività, soprattutto quest'ultimo in quella di vendita del bene.

In tali casi si suggerisce 1) di pubblicizzare la presenza del sequestro (ma ciò solo per avvertire del pericolo di confisca, non per escludere poi la buona fede dell'acquirente); 2) di effettuare dopo ogni esperimento un aggiornamento delle indagini ipotecarie sull'eventuale intervenuta confisca (ma ciò, se l'acquisto è davvero originario, non sarebbe comunque decisivo, perché la confisca potrebbe anche essere successivamente trascritta eppure emessa anteriormente

¹⁸ Per una ricostruzione dei rapporti fra processo esecutivo e sequestri e confische penali, CARDINO, *Sequestri, confische ed espropriazione forzata*, in AA.VV. *Il processo di esecuzione*, Padova 2018, a cura di A. Cardino e S. Romeo, 1507 ss. In argomento anche FAZZARI, *Confische e sequestri penali. L'attività notarile tra esigenze di tutela dei terzi e prevenzione e repressione dei reati*, in *CNN Notizie*, 2.10.2015

¹⁹ Cass. SSUU 7 maggio 2013, n. 10532, in *Giurisprudenza Italiana*, 2013, 1246, con nota di CARBONE

²⁰ Cass. 30.11.2018, n.30990, in *judicium*, con nota di TOSCHES; la giurisprudenza di merito era invece in parte per la natura derivativa ed il rispetto dell'*ordo temporalis*, cfr. Trib. Matera 30 ottobre 2018, in *ilprocessocivile.*, pubbl. 11 luglio 2019 con nota di FARINA

all'aggiudicazione; l'indagine possibilmente andrebbe allora estesa allo stesso procedimento penale).

L'irrelevanza *dell'ordo temporalis* delle trascrizioni è peraltro discutibile anche perché l'art. 104 disp. att. cpp prevede che il sequestro sugli immobili e sui mobili registrati sia eseguito con la trascrizione, per cui tutto diventa ancor più complesso, nel senso che un sequestro non trascritto in ogni caso non è eseguito e dunque dovrebbe essere irrilevante, ma in ogni caso la confisca successiva dovrebbe valere anche se non trascritta (nessuna norma impone tale formalità al fine della sua "esecuzione").

In definitiva la sequenza temporale in cui prevale l'aggiudicatario sarà pignoramento-sequestro-aggiudicazione –confisca; e, se davvero la trascrizione non ha valore prenotativo (ma al più di mera formalità esecutiva) anche sequestro-pignoramento-aggiudicazione-confisca. Mentre l'aggiudicatario stesso non prevarrà se prima dell'aggiudicazione sia intervenuta, ancorché non trascritta, la confisca.

Certo la confisca a quel punto, come pacificamente ove la trascrizione del pignoramento sia successiva a quella del sequestro, determinerà un'ipotesi di estinzione atipica, venendo infatti meno l'oggetto del pignoramento. Naturalmente l'effetto estintivo si avrà solo con la definitività della confisca, nel senso che l'effetto ablativo (esecutivo) si ha solo col passaggio in giudicato. È quindi anche in tema di sequestro preventivo pacifico che, venendo revocata la confisca, o addirittura disposto il dissequestro del bene, si potrà procedere alla vendita e addirittura l'aggiudicazione anteriormente effettuata riprenderà effetto se nel frattempo non sia stata revocata a sua volta.

Tale ricostruzione peraltro non è condivisa dalla Cassazione penale²¹ che ha ritenuto invece la prevalenza dell'*ordo temporalis* delle trascrizioni, partendo dalla natura derivativa dell'acquisto, osservando come invece l'acquisto a titolo originario dipende dall'*insussistenza di un nesso di relazione fra il rapporto precedentemente esistente e il nuovo che si instaura*²² (si noti che qui invece il rapporto c'è senz'altro con il reo, e anzi la confisca è proprio in relazione alla sottrazione a questi della disponibilità dei beni).

Va a questo punto segnalata una recente pronuncia del S.C.²³ che ha completamente aderito alla tesi della cassazione penale (espressamente citata come precedente all'interno della motivazione), stabilendo che *"nei rapporti (della confisca prevista dal codice penale, ndr) con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure"*. Sebbene la questione non rientri nella *ratio decidendi* della pronuncia, si può ritenere che in futuro il Giudice della legittimità si atterrà al diverso e più condivisibile orientamento basato appunto sul rispetto dell'*ordo temporalis* e quindi della prevalenza dell'acquisto dell'aggiudicatario in tutti i casi di pignoramento trascritto prima del sequestro.

Resta fermo che in presenza di un sequestro trascritto anteriormente al pignoramento è doveroso per il delegato procedere alla vendita (visto che continua ad escludersi ogni efficacia sospensiva del sequestro stesso), sapendo però che in caso di intervento della confisca quest'ultima prevarrebbe. Prevalenza che, a mio parere, si avrebbe anche ove sia intervenuta l'aggiudicazione, posto che in questo caso il pignoramento è successivo al sequestro.

²¹ Cass. 3 ottobre 2018, n.51043, in *D&G*, 2018, 198, con nota di CAPITANI

²³ Cass. 10 dicembre 2020, n. 28242, in *ilprocessocivile*, con nota di FARINA, *I rapporti tra le tipologie di confisca e le procedure esecutive civili*, pubbl. 23 dicembre 2020

In tutte le altre ipotesi, in cui cioè il sequestro penale venga trascritto *dopo* il pignoramento, intervenga o meno la confisca, prevarrà in base al nuovo orientamento l'aggiudicazione, anche se la confisca fosse ad essa anteriore (il che ben può accadere, posto che a processo esecutivo in corso prima dell'aggiudicazione, ben potrebbe accadere che lo stesso si estingua o il pignoramento divenga inefficace, ed allora la confisca diventerebbe utile).

È forse utile aggiungere che una prassi virtuosa, potrebbe consistere nel richiedere da parte del pubblico ministero, e nel concedere da parte del giudice penale, anche la modalità di sequestro per equivalente o di "valore" (ovviamente per le fattispecie in cui tale modalità sia consentita dal diritto penale comune, e cioè reati di cui agli artt. 314-320 c.p. e una serie di reati tributari²⁴), superandosi così in tali ipotesi ogni questione di prosecuzione del processo esecutivo eventualmente interferente, e trasferendosi i diritti della parte pubblica sul ricavato, senza interferenze con l'aggiudicazione.

3. Effetti della sospensione del processo d'esecuzione sulla divisione endoesecutiva

Ci si deve porre a questo punto il problema dell'incidenza della sospensione del processo esecutivo allorché la delega sia conferita in ambito di giudizio divisionale endo-esecutivo.

Sia beninteso, si tratterà sempre di cause di sospensione *ex lege* o *ab externo*, poiché non può essere in questo momento ormai spiegata opposizione all'esecuzione²⁵ (almeno fino alla ripresa del processo esecutivo, ricorrendo i presupposti dell'art.615 cpc), posto che in base all'art.601 cpc il processo esecutivo è già sospeso: volendo far valere una questione deducibile ex art.615 cpc, il debitore dovrà spiegare domanda nel giudizio ordinario di divisione, mentre l'unica sospensione ex art.617 cpc riguarderà eventualmente l'atto costituito dall'ordinanza che dispone l'instaurazione del giudizio divisionale, ma intervenendo questa il giudizio neppure sarà iniziato.

La soluzione sopra proposta in ordine alla regolazione delle questioni che potrebbero giustificare un'opposizione ex art.615 cpc mi pare tranquillizzante per le operazioni divisionali, in quanto appunto vi sarà in tal caso una comparsa del debitore con le relative domande, che saranno essenzialmente strumentali a provocare l'improcedibilità del giudizio divisionale. Sorgerà così una contestazione che comporterà la pronuncia di una sentenza, all'esito della quale se accolta la domanda il processo non proseguirà, sempre che gli altri dividendi non abbiano aderito alla domanda di divisione o addirittura spiegato apposita domanda, altrimenti solo a quel punto si procederà alle operazioni divisionali o di vendita. Non mi pare che siffatta domanda possa essere considerata inammissibile, identificando nell'ordinanza che dispone il giudizio di divisione un atto equiparabile all'ordinanza che dispone la vendita, alla qual sola fa riferimento lo sbarramento disposto dall'art.615, 2° co., cpc (si pensi tra l'altro che, ove si concludesse la divisione in un'attribuzione al debitore di un bene specifico, l'ordinanza di vendita in sede esecutiva verrà emessa addirittura dopo la chiusura del giudizio stesso).

²⁴ In particolare il sequestro e poi la confisca per equivalente è stata prevista per i citati reati previsti dal codice penale dall'art.3 l. n.300/2000, tramite l'introduzione dell'art.323 ter cp. La disposizione è poi stata estesa a cura dell'art.1, co.143 della l. n.144/2007 ai reati tributari di cui al dlgs n.74/2000.

²⁵ A diversamente concludere infatti l'opposizione non sarebbe idonea né a provocare la sospensione del processo esecutivo, infatti già sospeso come osservato nel testo, né ad arrestare la vendita disposta nella diversa sede divisionale

In caso invece di sospensione *ex lege* o *ab externo* intervenute a processo endo-divisionale instaurato, si avrà (con riguardo alla legittimazione del creditore-attore) un'ipotesi di sospensione necessaria ex art.295 cpc con l'altro giudizio, senza che sia coinvolto il processo esecutivo, che come detto è già sospeso *ex lege* ai sensi dell'art.601 cpc con l'instaurazione della causa divisionale.

Ancora in tema di sospensione, nonostante la natura eccezionale e derogatoria della sospensione prevista dall'art.54-ter dl n.18/20, partendo dalla constatazione che il processo divisionale è in stretto rapporto di strumentalità con quello esecutivo, al punto da avere in comune lo stesso giudice (art. 181 disp. att. c.p.c.) e quindi, essendo il primo inserito nell'attività volta a consentire il soddisfacimento forzato del credito, ancorché la vendita sia effettuata anche allo scopo di realizzare lo scioglimento della comunione, si potrebbe ritenere che tale processo non possa che seguirne la sorte anche in tema di presenza di una causa di sospensione, salva sempre la domanda divisionale del comproprietario non esecutato.

La questione si porrà solo nell'ipotesi in cui il bene sia abitato dal debitore, perché se ad abitarlo fosse il comproprietario non esecutato, la natura derogatoria della norma che dispone la sospensione non si presta come già anticipato ad un'interpretazione analogica.

In ogni caso il processo esecutivo risulta già sospeso per la pendenza del giudizio divisionale, dal primo distinto e quindi non attinto dalla causa di sospensione. Ne deriva a parere di chi scrive che in tali ipotesi il delegato dovrebbe procedere regolarmente con le operazioni di vendita che gli sono state delegate, e terminate esse anche con la predisposizione del progetto divisionale che il giudice poi adotterà e di cui ordinerà il deposito (è ovvio che il progetto divisionale è altro rispetto a quello di distribuzione, e quindi non è ricompreso nella delega di cui all'art.591 bis cpc; soltanto se nel giudizio divisionale le operazioni fossero delegate, e come si esprime il codice "dirette" dal notaio (art.790 cpc), allora il progetto verrebbe formato e depositato dal notaio medesimo (art.791 cpc).

Ad essere sospeso potrebbe semmai essere il processo esecutivo riassunto per la vendita del bene attribuito in sede divisionale al debitore, ove da questo abitato.

In generale comunque il processo divisionale non è estraneo al fenomeno della sospensione. Come ogni giudizio, ricorrendo i presupposti di cui all'art.295 cpc esso è assoggettato alla sospensione necessaria ivi prevista, in caso di pericolo di contrasto di giudicati, come nella già vista ipotesi di inibitoria disposta dal giudice dell'impugnazione del titolo

Secondo il disposto della norma appena richiamata, sarà qui il giudice a disporre la sospensione del processo, ed allora in questo caso il delegato dovrà interrompere immediatamente le attività strumentali alla vendita del bene. Peraltro, in applicazione del principio previsto dall'art.187 bis disp. att. cpc, se la sospensione intervenisse dopo l'aggiudicazione il delegato dovrà comunque predisporre il decreto di trasferimento²⁶, mentre dovrà astenersi dalle susseguenti operazioni relative al progetto divisionale.

In quest'ottica, se il giudizio fosse caratterizzato da un progetto, magari anche approvato dal giudice, che preveda l'attribuzione di beni ai condividenti, anche la predisposizione del decreto di attribuzione (a differenza quindi dell'ipotesi del decreto di trasferimento) dovrà essere interrotta,

²⁶ Sul punto della prosecuzione nelle operazioni strumentali al decreto di trasferimento anche in caso di sospensione, cfr. *infra*, §..., dovendosi però avvertire che come si vedrà il caso della sospensione di cui al citato art.54 ter d.l. n.18/20 fa a sé per come la norma è impostata.

poiché non strumentale ad una vendita rispetto alla quale sia intervenuta l'aggiudicazione (e quindi disciplinata dall'art.187 bis disp att cpc), ma all'attuazione della divisione.

Si noti peraltro che qui la predisposizione del decreto di attribuzione interessa solo il notaio cui fossero state delegate le operazioni divisionali ai sensi dell'art.786 cpc, poiché il delegato ex art.591 bis cpc entra in gioco soltanto nell'ipotesi in cui sia prevista la vendita

4. Sospensione del processo e sospensione dei termini.

Una volta che il processo esecutivo sia sospeso, anche i relativi termini lo sono.

Su di essi c'è forse poco da dire e la dottrina è giunta a tale conclusione pacificamente e da molto tempo²⁷.

Tuttavia deve notarsi come il fenomeno della sospensione dei termini non è disciplinato dall'art.626 cpc, per cui si ritiene debba farsi capo al disposto di cui all'art.298, 2° co., cpc²⁸, il che in realtà determinerebbe un effetto interruttivo vero e proprio, cioè la ripresa del termine *ex novo* a partire dal momento dell'udienza fissata col provvedimento di sospensione oppure, in mancanza, da quello di emissione del decreto di fissazione dell'udienza di prosecuzione²⁹

Venendo così allo specifico del processo d'espropriazione, se esso è preposto a liquidare un bene per soddisfare col ricavato il creditore, ogni atto interno allo stesso è strumentale a questo risultato; così se questo risultato temporaneamente non si può conseguire, allora anche i termini perentori non possono decorrere. Se però, ed in quanto, tali atti possono porsi in essere, allora i relativi termini decorrono.

La sospensione dei termini previsti per gli atti d'impulso del creditore è scontata, ma essa non può che riguardare anche ad es. il caso della conversione: il debitore in base all'ordinanza di conversione è tenuto a versare una certa somma (una rata o il tutto, a seconda dei casi) per sostituirla al bene pignorato. Ritenerne che tale somma debba continuare ad essere versata nel termine significa non riconoscere che anch'essa è destinata al soddisfacimento del credito. Foss'anche il debitore intenzionato ad opporsi alla pretesa esecutiva, se intanto vuole liberare il bene dal vincolo del pignoramento, verserà delle somme che se la pretesa creditoria sarà fondata andranno a soddisfarla: la conversione è alternativa alla liquidazione, ma ha lo stesso scopo. Circa la conversione richiesta in pendenza della sospensione, cfr. *infra* § 5.1.

E le stesse considerazioni valgono per l'aggiudicatario: versare il saldo (sulla cui natura processuale non si dovrebbe più dubitare) significa consentire il trasferimento e chiudere allora la fase liquidativa; ma significa anche fornire i mezzi per soddisfare in sede distributiva il credito. Non si vede quale atto sia più strumentale alla liquidazione, e quindi per qual verso predicarne la non sospensibilità del relativo termine.

²⁷ Così ad esempio espressamente FURNO, op. cit., 112

²⁸ CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*, 2006, 896

²⁹ L'utilizzo del termine "interruzione" porta sostanzialmente tutta la dottrina a tale conclusione; *contra* peraltro RICCI, *Diritto Processuale Civile*, 2008, 165, che invece valorizza il verbo "ricominciano" come espressione di ripresa dei termini tenendo fermo il tempo anteriormente trascorso. In ogni caso, per venire ad un'applicazione attuale delle regole dettate dall'art.298 cpc, si osservi come i termini ricominceranno a decorrere dalla data dell'udienza fissata oltre la cessazione della causa di sospensione nel caso di quella prevista dall'art.54 ter d.l. n. 18/20, di cui *infra* nel testo.

5. Attività che proseguono ed attività che si devono arrestare. a) atti del creditore

Come precisato sopra nell'ipotesi in cui il processo esecutivo (o il giudizio divisionale) sia sospeso, si affaccia la questione degli atti che ciononostante possono essere posti in essere.

Infatti l'art.626 cpc consente in effetti di porre in essere quegli atti individuati su disposizione del giudice dell'esecuzione, stabilendo invece la nullità di tutti gli altri.

Ora il potere del giudice dell'esecuzione di esentare dal divieto il compimento di atti non è realmente discrezionale, ma anzi risulta vincolato dalla finalità dell'atto medesimo.

In particolare la regola generale è sicuramente quella che si sospende tutta l'attività volta a consentire il progresso del processo esecutivo.

Dal punto di vista così degli atti che pone in essere il creditore, non vanno posti in essere tutti quelli d'impulso, infatti necessari al progresso del processo.

Ma cosa accade ove un atto d'impulso venisse posto in essere? Potrà esso essere utilizzato? Si pensi al deposito dell'istanza di vendita.

A parere di chi scrive la norma è chiara nel sancire la nullità, e dunque l'invalidità, dell'atto stesso (es. tipico l'istanza di vendita), che dunque per essere efficace andrà nuovamente depositato dopo il venir meno della causa di sospensione.

Rimane un dubbio circa il deposito della documentazione prevista dall'art. 567 c.p.c., nel senso che certamente il relativo termine perentorio è sospeso per quanto già detto sul punto, ma si può inibire tale attività? In effetti qui il deposito dei certificati è neutro perché non farebbe sorgere il potere giudiziale di emettere il decreto di fissazione dell'udienza, soggetto a sospensione. La documentazione dunque potrà essere prodotta, e sarà pienamente utilizzabile senza che occorra ripeterne il deposito alla ripresa del processo.

Altro dubbio attiene all'intervento. Pare abbastanza scontata la nullità dell'atto di intervento spiegato a processo sospeso, ma si può dubitare che ciò sia in ipotesi di sospensione volontaria. Nel senso che può sostenersi come in tal caso non solo l'intervento sia possibile, ma addirittura lo stesso faccia venir meno la sospensione e il relativo creditore possa chiedere l'immediata riassunzione del processo esecutivo, trattandosi di un creditore titolato che non presta il consenso alla sospensione stessa. Ciò in quanto l'arresto dell'attività liquidativa qui sarebbe appunto giustificato non solo dal consenso unanime dei creditori, ma anche dal permanere dello stesso, dal momento che la disposizione prevede che "L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un solo creditore e sentito comunque il debitore".

Altra dottrina³⁰ ritiene che l'intervento non determina in sé la riattivazione, e sarebbe quindi sempre ammissibile, ma beninteso se così fosse verrebbe in rilievo solo in caso di effettiva ripresa del processo, e dovrebbe negarsi all'interventore il potere di riassunzione, a pena di contraddizione della tesi.

Questione particolare è quella dell'iscrizione a ruolo. Certamente la sospensione in generale presuppone la pendenza del processo, che nel nostro caso inizia solo col pignoramento. Tuttavia la

³⁰ CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione forzata*, 2017; nello stesso senso in giurisprudenza di merito Trib. Rovereto, 19 novembre 1998, in *FI*, 1999, I, 2098.

sospensione giudiziale ex art.624 cpc presuppone anche l'iscrizione a ruolo, e quindi la concreta instaurazione del rapporto processuale, come dimostra il meccanismo di cui all'art.159-ter disp. att. cpc, e quindi tale incumbente può essere senz'altro posto in essere (anzi deve se si vuole proporre l'opposizione). Nei casi di sospensione *ex lege* o *ab externo* peraltro non dovrebbe dubitarsi della sospensione del termine perentorio di cui all'art.557 cpc, ma i relativi incumbenti (a partire dal deposito e dalla redazione della nota), siccome prodromici all'instaurazione del rapporto processuale, non dovrebbero essere neanche qui inibiti.

5.1. b) gli atti del debitore

Dal punto di vista del debitore poi non possono dirsi colpiti dal divieto di cui all'art.626 cpc tutti quegli atti volti a sottrarre definitivamente il bene dal pignoramento³¹.

Per quanto si riferisce alle attività utili a sottrarre i beni dal pignoramento, la loro perseguibilità è legata al fatto che la sospensione appunto arresta, ma non elimina il vincolo, per cui il debitore ha tutto il diritto di ottenere un risultato definitivo consistente nella liberazione del bene, e certo la sospensione, magari disposta proprio per evitare i danni conseguenti alla vendita, non può certo essere d'ostacolo alla liberazione suddetta.

E così varrà per la proponibilità dell'istanza di conversione di cui s'è detto, e dunque la necessità del provvedimento di ammissione e quello successivo di conversione.

In tal caso però non dovrebbe effettuarsi la distribuzione, rimanendo la somma a disposizione di colui che risulterà vittorioso nel giudizio d'opposizione o nel giudizio pregiudicante (salvo non si tratti della sospensione di cui all'art.54 ter d.l. n.18/20, ove anzi, essendo ormai venuto meno il collegamento tra procedura e immobile, il pignoramento essendosi ormai concentrato sulle somme, si procederà alla distribuzione).

Ci si può peraltro domandare se in caso di richiesta di conversione in corso di sospensione i termini per i pagamenti decorrano, ma ovviamente la risposta è positiva se il debitore non si avvale della relativa sospensione, e dovrà farlo esplicitamente avendo egli avanzato l'istanza in quella fase di quiescenza. In caso negativo la scadenza dei termini determinerà la decadenza e quindi, ma solo venuta meno la causa di sospensione, l'inizio della fase liquidativa.

A non diverse conclusioni si dovrà giungere a proposito della richiesta e del relativo provvedimento di limitazione dei mezzi di espropriazione ai sensi dell'art. 483 c.p.c.; così come in materia di riduzione del pignoramento ai sensi dell'art. 496 c.p.c.

5.2. c) gli atti degli ausiliari

Dal punto di vista degli ausiliari vanno impediti tutti gli atti che sono strumentali al progresso del processo, ed in particolare della (o alla) fase liquidativa. In effetti, con particolare riguardo al custode ed all'esperto, la relativa attività se posta in essere nonostante la sospensione vanificherà l'effetto sospensivo, almeno in parte, anche trascurando quanto debba essere posto in essere a seguito di esplicito atto d'impulso di parte. Sicché la semplice predisposizione dell'attività volta a

³¹ FURNO, op. cit., 75

giungere al deposito della perizia, il deposito di questa, l'attività prodromica alla liberazione, l'accompagnamento degli interessati a visitare l'immobile, andranno omessi. Più difficile invece immaginare la prosecuzione di attività da parte del delegato senza un impulso o quantomeno una disposizione giudiziale: egli si occupa infatti di pubblicità, aste, trasferimento, tutte attività rispetto alle quali il blocco rappresentato dalla sospensione rappresenta un ostacolo sostanzialmente materiale.

Venendo al concreto, per quanto si riferisce all'attività dell'esperto dovrà arrestarsi l'attività di stima, con il corredo di accessi e sopralluoghi. La conseguenza è che se frattanto poi il processo dovesse estinguersi ad esempio venendo accolta l'opposizione che la sospensione abbia generato, i compensi per le attività proseguite nonostante la notizia della sospensione non potranno essere oggetto di liquidazione in favore dell'esperto medesimo.

Con riguardo al delegato, egli dovrà astenersi dal porre in essere le sue attività strumentali al progresso della fase liquidatoria, e quindi avviso di vendita, pubblicità, ovviamente celebrazione dell'asta e aggiudicazione

Altre attività sue tipiche sono la predisposizione della bozza di decreto di trasferimento e la predisposizione del progetto di distribuzione.

Chiaramente nessun problema in proposito all'effettuazione di tale attività si pone in relazione alla sospensione volontaria ove oggetto dell'espropriazione sia un solo bene, visto che la stessa può essere domandata solo prima della vendita. Anche qui però qualche dubbio potrebbe porsi con riferimento all'ipotesi in cui l'espropriazione abbia ad oggetto più lotti, per l'evenienza in cui mentre per uno sia stata già esperita l'asta con esito fruttuoso, per altro bene la stessa sia andata deserta (colché il termine per chiedere la sospensione volontaria si riapre fino a venti giorni prima della nuova asta). In tal caso la concessa sospensione, se potrà riguardare la fase della distribuzione, non così per il trasferimento, essendo coinvolto l'aggiudicatario che – versato il prezzo – ha diritto ad acquisire il bene senza ulteriori ostacoli.

Tale ultima regola dovrebbe valere anche nella maggior parte delle altre sospensioni, nel senso che le stesse valgono a non rendere definitivi gli effetti dell'esecuzione, o a impedire soverchi danni in capo al debitore. Così, se il bene non è già stato venduto, le operazioni di vendita si arrestano, e se invece sia stato venduto, quantomeno si arresta la distribuzione per far salva la possibilità del debitore di recuperare almeno il ricavato. Ma quanto al bene, intervenuta l'aggiudicazione, la stessa non può più essere messa in discussione, e quindi il decreto va emesso e l'ausiliare deve, senza ambagi, provvedere a predisporre la bozza. La *ratio* è quella di evitare il danno conseguente alla pregiudizialità logica con un giudizio o per gravi motivi attinenti il titolo: ebbene in tale ottica appare perfettamente compatibile far prevalere l'aspettativa dell'aggiudicatario, quella che viene significativamente descritta come uno *ius ad rem* che si costituisce appunto con l'atto di aggiudicazione.

Ciò a meno che la sospensione non sia stata prevista con riguardo all'opposizione avverso un atto della sequenza di vendita³², e massime all'omissione di pubblicità³³: infatti in tale ipotesi, in caso di accoglimento sarà la stessa aggiudicazione ad essere caducata, e quindi la sospensione stessa deve ritenersi qui disposta proprio ad impedire l'emissione frattanto del decreto di trasferimento, per cui l'ausiliare non dovrà procedere alla relativa attività.

³² Cass., SS.UU., 28 novembre 2012, n. 21110, in *Foro it.*, 2013, I, 1224

³³ Cass. 7 maggio 2015, n. 9255

Ma talora la sospensione è invece prevista non tanto per ostacolare la vendita, quanto per consentire al debitore di continuare a godere dell'immobile, come appunto accade con l'ipotesi di sospensione *ex lege* di cui all'art.54 *ter* dl n.18/20. La *ratio* di tale norma consiste nell'esigenza di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica, e riguarda significativamente le procedure che abbiano ad oggetto l'espropriazione di beni immobili adibiti ad abitazione del debitore. Quante volte il bene immobile sia ancora l'oggetto del processo esecutivo, ma non costituisca, o non costituisca più, sia pure a seguito dell'attuazione di un ordine di liberazione, l'abitazione principale, si avrà la possibilità di provvedere all'emissione del decreto di trasferimento. Infatti la disposizione serve a garantire, come rende palese la particolare qualità del bene, il permanere di un'abitazione a favore del debitore in un frangente di grave emergenza nazionale. E per questo, e non per porre in discussione l'aggiudicazione che è tanto immancabile in quanto la ripresa del processo è altrettanto scontata, che il disposto dell'art.187 bis disp att cpc, non ha nulla a che vedere con quest'ipotesi.

Dunque, per tale ragione il decreto non potrà essere emesso se il bene costituisca tuttora l'abitazione principale del debitore, perché finché il decreto non è emesso, l'oggetto del processo è ancora il bene e il processo stesso si fonda ancora sul pignoramento. Solo dopo la sua emissione l'oggetto diviene il ricavato e il pignoramento nulla più rileva, tanto che è stato cancellato³⁴.

A ciò si dovrà dunque attenere il delegato nella predisposizione della bozza: vi dovrà procedere solo appunto se il bene non costituisca, o non costituisca più, l'abitazione principale del debitore, e vi dovrà provvedere in caso contrario. Ed allora in tal caso il processo non potrà dirsi sospeso, e quindi il delegato dovrà anche verificare la tempestività del saldo prezzo.

Qui si pone un problema effettivo. S'è detto cioè che finché permane la sospensione anche il termine per il versamento è sospeso, ma appunto il venir meno del presupposto, cioè l'abitazione da parte del debitore, fa venir meno anche – e automaticamente – la causa sospensiva. Ovviamente l'aggiudicatario potrebbe rimanere del tutto ignaro della circostanza, e dunque sarà compito del custode avvisare il delegato e questi l'aggiudicatario (ovvero se le due figure coincidono l'avviso avverrà direttamente). In difetto l'aggiudicatario verosimilmente potrà fruire di una rimessione in termini. Ma in ogni caso il delegato avrà il compito di verifica, ed eventualmente di segnalare il venir meno della causa di sospensione, opportunamente segnalatagli dal custode (il quale ultimo nell'adempimento degli obblighi di periodica verifica dello stato del bene dovrà constatare la prosecuzione dell'utilizzo del bene qual abitazione principale).

Complessa anche la situazione con riguardo al custode.

In proposito in generale vengono sottratti al divieto gli atti di carattere conservativo³⁵, e ciò in quanto non si tratta di proseguire nella fase liquidativa ma semplicemente di preservare il bene, di preservarne lo *status quo* in modo da non pregiudicare l'esito del processo esecutivo. Sotto tale profilo rileva la nomina del custode, o meglio la sostituzione del debitore con un custode terzo³⁶. È vero che *ex lege* un custode vi è, ed è il debitore, ma la necessità di un custode terzo, specie in caso del protrarsi del processo che si determina inevitabilmente con la sospensione, risulta

³⁴ La tesi è stata già espressa in CRIVELLI, cit., 552; su posizioni più radicali SASSANI, CAPPONI, PANZAROLA, FARINA, *Sulla sospensione*, cit., secondo cui addirittura la situazione abitativa rileva anche dopo l'emissione del decreto di trasferimento; sostengono invece che il decreto possa essere posto in essere a tutela dell'aggiudicatario ROSSI-LEUZZI, *Procedure esecutive e prima casa nel diritto emergenziale anti-covid*, in www.ilcaso.it, pubbl. 30 aprile 2020, 11. Paiono aderire a tale tesi FABIANI e PICCOLO, op. cit., 394

³⁵ FURNO, op. cit., 112; LUISO, *Sospensione del processo civile; processo di esecuzione forzata*, in ED, XLIII, 1990, 68

³⁶ LUISO; op. cit.

quantomai evidente. Anche al fine di acquisire una cognizione delle condizioni del bene e per garantire un controllo sulla manutenzione da parte del debitore, sia egli dimorante o meno nello stesso. Così il custode vigilerà sul bene, riscuoterà i frutti che vengono assoggettati anch'essi al pignoramento; ma ovviamente non effettuerà quelle attività che invece gli sono affidate in vista della liquidazione, es. l'accompagnamento degli interessati all'acquisto.

Quanto agli accessi, particolare rilevanza assumerà il primo di essi – che dunque verrà effettuato nonostante la sospensione - per constatare lo stato dell'immobile, e allora in tal caso potrà essere accompagnato dall'esperto (che quindi è opportuno che del pari venga nominato) al fine di compiere le verifiche di carattere tecnico e di sicurezza sullo stato medesimo. Ovviamente all'esperto è invece come detto vietata ogni attività di stima. Il custode, presa cognizione della situazione, dovrà assumere ogni iniziativa in relazione a quanto accerterà. Non solo dunque dovrà segnalare ai fini che si sono appena visti eventuali violazioni degli obblighi da parte del debitore-abitatore, ma anche da parte del debitore che occupi il bene pur non essendo ivi dimorante. Ciò non significa che per ciò solo quest'ultimo andrà sloggiato, ma quantomeno ciò avverrà in caso delle violazioni suddette.

Importante mi pare sottolineare che il custode, nella sua attività di vigilanza e conservazione, non solo potrà sollecitare interventi volti a scongiurare il perimento dell'edificio, ma allo stesso tempo potrà segnalare al giudice quelle violazioni del debitore che possano provocare danno al bene, e che dunque giustificano la successiva emissione dell'ordine di liberazione.

A tale proposito, in relazione all'ordine di liberazione, ove il bene staggito costituisca abitazione principale del debitore, lo stesso può emettersi solo allorché il debitore violi i propri obblighi (art.560, 5° co., cpc). Ora se, per quanto sopra detto, l'attività ostativa alle visite da parte degli interessati in questo periodo di quiescenza non potrà verificarsi, invece si potranno verificare fatti di rilievo relativamente alla violazione degli obblighi di manutenzione e conservazione del bene.

E se ciò si verificherà, permanendo come detto l'obbligo di custodia, il professionista incaricato dovrà riferirne al giudice e, pur con le dovute cautele, questi emetterà l'ordine di liberazione³⁷, proprio per scongiurare il pericolo di ulteriore nocimento al bene, o per consentire eventuale riparazione e comunque conservazione dello stesso.

E ciò appunto nonostante la sospensione del processo.

All'emissione dell'ordine conseguirà poi, proprio per la ragione che tale emissione ha determinato (necessità urgente di tutelare il bene dalle violazioni compiute dal debitore), la relativa attuazione, anch'essa effettuata in situazione di sospensione.

Avverso l'ordine di liberazione dunque il debitore potrà insorgere con l'opposizione agli atti esecutivi, con riferimento alla quale sarà ovviamente proponibile istanza di sospensione (non del processo, che è già sospeso, ma degli atti strumentali all'attuazione dell'ordine stesso, ex art.618 cpc).

In tutti tali casi quindi l'ordine di liberazione non sarà strumentale all'attività liquidativa, come accade con l'aggiudicazione, ma a mere finalità conservative, quindi compatibili con lo stato di sospensione.

³⁷ Sull'emettibilità dell'ordine di liberazione nei confronti del debitore autore di violazioni, e sulle relative ipotesi, cfr. CRIVELLI, *L'ordine di liberazione dopo la l. 11 febbraio 2019, n.12*, in REF, 2019, 760, e GASBARRINI, *Modalità attuative dell'ordine di liberazione e nuova disciplina transitoria del nuovo art.560 cpc*, in *Notariato.it*

Il custode dovrà anche porre in essere quei controlli ed attività, ed assumere quelle iniziative, collegate allo stato di occupazione in generale: in altri termini, oltre a mettere in sicurezza (stipulando contratti di assicurazione, di vigilanza; facendo sostituire chiavi o disponendo la chiusura di beni non occupati), verificherà in caso di locazione l'opponibilità del contratto. Se il contratto sarà opponibile esigerà i relativi canoni, inclusi gli arretrati fin dalla data del pignoramento (a rigore peraltro quelli maturati dal pignoramento alla nomina del custode dovrebbero essere stati esatti e versati dal debitore-custode); procederà a chiedere l'autorizzazione per iniziare azioni di sfratto in caso di finita locazione o di morosità. In caso di contratti non opponibili esigerà comunque le indennità di occupazione e, se autore delle violazioni fosse appunto l'occupante *sine titulo* o il conduttore con contratto non opponibile, ancora una volta potrà chiedere per le segnalate finalità l'ordine di liberazione.

Rimaneva un dubbio ove il bene, ancorché trasferito a mezzo del decreto di cui all'art. 586 c.p.c., purtuttavia il debitore non fosse ancora stato sloggiato.

Ove, per le varie vicissitudini dell'art.560 cpc, l'aggiudicatario volesse eseguire in proprio, trattandosi di un'esecuzione in forma specifica per rilascio intentata dall'aggiudicatario, non si sarebbe applicata ovviamente la sospensione di cui all'art. 54-ter, relativa all'espropriazione, ma la sospensione delle esecuzioni per rilascio disposta a mente dell'art. 103, 6° co., d.l. n. 18.

Ma la l. n. 12/20, novellando l'art.560, 6° co., cpc, ha consentito all'aggiudicatario di richiedere che sia il custode ad attuare anche l'ingiunzione di cui all'art.586 cpc, quella che pacificamente ha sempre costituito un titolo esecutivo da cui scaturisce un processo d'esecuzione per rilascio appunto, e che ora, così decidendo l'aggiudicatario, diventa invece un'attuazione di competenza del custode.

Ora espressamente il legislatore, in sede d'interpretazione autentica dell'art.103 citato, nell'ambito della l. n.176/2020, ha chiarito che la sospensione si applica anche all'attuazione dell'ingiunzione di cui all'art.586 cpc a cura del custode. Egli dunque dovrà anche qui arrestarsi. Ma si tratterà di pochi casi, perché nella maggioranza d'essi ci si sarà fermati prima, non emettendo neppure il decreto di trasferimento. Interpretare poi quest'ultima norma come avallo dell'interpretazione per cui, pur sospeso il processo, si dovrebbe procedere egualmente all'emissione del decreto di trasferimento, oltre che ostare con quanto sopra detto, porterebbe all'ulteriore paradosso di considerare il termine per il saldo prezzo non sospeso; obbligare dunque l'aggiudicatario a versare tempestivamente, ma poi all'atto pratico non consentirgli di prendere il possesso del bene fino alla scadenza del termine sospensivo dell'art.103, prorogato anch'esso al 30 giugno 2021.

Ovviamente, in quanto correlati a tutte tali attività che proseguono, sono gli obblighi del custode in tema di rendiconto e di relazione periodica, che pertanto permangono e vanno scrupolosamente adempiuti.

Invece anche il custode non potrà in essere quelle, in verità non molte, attività che gli sono attribuite in relazione al progredire della fase liquidatoria del processo, e prima fra tutte l'accompagnamento degli interessati a visitare il bene.

Come si vede non occorre in tutti questi casi che il giudice espressamente disponga diversamente, come farebbe pensare la lettera dell'art.626 cpc: in altri termini il custode non dovrà attendere un ordine del giudice per continuare a custodire nei termini che si sono visti.

5.3. d) La fase della distribuzione. Gli atti del giudice

Circa la fase distributiva, essa appartiene al processo esecutivo, e quindi in genere la sospensione, sia essa *ex lege* che a seguito d'opposizione, deve essere ammessa. Come già anticipato, vi sarà tutto l'interesse del debitore ad impedire la distribuzione in attesa della sentenza d'opposizione, o di quella che determinerà la caducazione del titolo, al fine appunto di vedersi attribuito quantomeno il ricavato.

Ma sempre la *ratio* delle sospensioni può portare a risultati difformi. Nel caso della sospensione disposta dal più volte richiamato art.54 ter dl n.18/20 l'oggetto della sospensione è rappresentato da "ogni" procedura d'espropriazione che abbia ad oggetto l'abitazione principale. Ora il processo esecutivo di espropriazione immobiliare ha ad oggetto l'immobile finché il bene non sia trasferito all'aggiudicatario. Quando però quel bene è ormai uscito dal processo per essere stato trasferito all'aggiudicatario, e il pignoramento è addirittura ormai cancellato, il processo assume un altro oggetto, e cioè il ricavato, una somma di danaro. Rispetto alla quale non esiste alcun collegamento con la causa di sospensione (l'abitazione principale in questo caso).

Ed allora nessun ostacolo dovrebbe porsi alla prosecuzione del processo alla sua fase distributiva.

Certamente inibite invece saranno le attività del giudice, come l'emissione del decreto e la celebrazione dell'udienza ex art. 569 c.p.c.; le eventuali convocazioni delle parti ai sensi dell'art. 485 c.p.c. quando non connesse alle attività che invece devono o possono proseguire.

6. La ripresa del processo

Non meno problematico è l'aspetto della riattivazione del processo esecutivo ad esito del periodo di sospensione.

La soluzione del quesito dipende essenzialmente dalle osservazioni che già si sono fatte con riferimento alla natura delle varie forme di sospensione.

a) In generale la sospensione cioè è prevista, sia essa *ex lege* che *ope iudicis*, con riguardo alla pendenza di un processo di cognizione. Questo per definizione è caratterizzato da incertezza tanto nel come si conclude, ad esempio con l'accoglimento o la reiezione della domanda che abbia ad oggetto la caducazione del titolo ovvero del diritto ad eseguire, quanto nei tempi.

Per tutte tali ipotesi pare applicabile la disposizione di cui all'art.627 cpc, in relazione alla quale si prevede l'obbligo di uno specifico atto di riassunzione, la cui verifica di tempestività in relazione al disposto della richiamata disposizione è compito ovviamente del giudice.

In tal caso quindi si può esser certi, dal punto di vista del professionista, che finché tale riassunzione non sopraggiunga il processo rimane sospeso.

Sempre nell'ottica del professionista non si pone in generale alcun problema in relazione al già richiamato disposto di cui all'art.298, 2° co., cpc, a mente del quale i termini ricominciano a decorrere dalla data del decreto che fissa l'udienza.

In effetti non vi sono dei termini perentori a carico del professionista, non essendo egli parte del processo, per cui ben si può suggerire di attendere la celebrazione dell'udienza per riprendere le usuali attività rimaste sospese. L'unica problematica potrebbe delinarsi con riferimento alla pubblicazione sul portale, il cui ritardo può determinare l'effetto estintivo di cui all'art.631 bis cpc.

Ma anche se si volesse computare il termine per la pubblicazione stabilito dal giudice a partire dalla data del decreto anziché dall'udienza (peraltro il giudice potrebbe benissimo in tal caso disporre la modifica proprio in occasione dell'udienza stessa, in cui decidesse per la ripresa), va sottolineato come l'effetto estintivo richiamato si produce solo "per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo", con la conseguenza che se il ritardo dipendesse solo da un'errata interpretazione da parte del delegato lo stesso non si verificerebbe.

Per l'ipotesi poi della sospensione volontaria dispone espressamente l'art.624 bis, 2° co., cpc, in base al quale non solo – come già detto – in qualsiasi momento si può richiedere la riattivazione, ma la stessa deve essere in ogni caso oggetto di istanza da depositarsi entro dieci giorni dalla scadenza del termine di sospensione (nel massimo fissato in ventiquattro mesi).

Anche qui dunque, un espresso atto riassuntivo, cui seguirà un decreto di fissazione dell'udienza.

b) Circa la sospensione della distribuzione, la cui esecuzione a mezzo di pagamenti è generalmente affidata al delegato, come previsto dall'art.512 cpc, il relativo provvedimento dovrebbe in realtà contenere anche l'indicazione del momento in cui si procede alla ripresa. Attesa la natura piuttosto informale del provvedimento, e del sub-procedimento in relazione al quale la stessa sospensione viene disposta, non si ritiene che occorra alcun atto di riassunzione. D'altronde, a ben vedere, in tal caso ad essere sospeso non è il processo esecutivo in sé, ma solo l'attività di distribuzione³⁸.

Dunque in tal caso i compiti esecutivi del professionista saranno ricavabili dal provvedimento, che sovente imporrà una sospensione solo parziale della distribuzione (inerente cioè solo le somme oggetto di contestazione).

Diversa da questa sarà l'ipotesi in cui invece la sospensione dell'ordinanza distributiva venga disposta, sempre dal g.e., ma solo a seguito dell'opposizione agli atti avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, pertanto nella fase sommaria del processo oppositivo.

Qui se il g.e. avrà già in precedenza fatto uso del potere di sospensione di cui all'art.512 cpc, prevedendo la sospensione temporale fino alla scadenza del termine per l'opposizione, la nuova sospensione dovrà saldarsi alla precedente; in tali ipotesi è dunque opportuno che il professionista delegato prima di dar esecuzione ad una siffatta sospensione temporale si accerti che i termini di cui all'art.617 cpc siano decorsi per tutti gli interessati.

Se invece il g.e. non avrà fatto uso del potere di sospensione ex art.512 cpc, il professionista delegato è tenuto a dar esecuzione, e dunque ad effettuare i pagamenti, fin dal momento della pubblicazione del provvedimento che approva il progetto di distribuzione³⁹. In tal caso si pone il problema della possibilità di adozione di provvedimenti ai sensi dell'art.618 cpc ove spiegata opposizione. In altri termini come detto mancando un provvedimento di sospensione ex art.512

³⁸ SOLDI, *Il progetto di distribuzione e le controversie distributive*, in REF, 2007, § 2.5

³⁹ Si noti che in taluni uffici si usa una modalità ancora differente, cioè non si sospende il provvedimento che risolve la controversia, ma dopo averlo adottato si rinvia ad altra data per l'approvazione del progetto modificato, sicché a quel punto all'udienza così stabilita se non già proposta l'opposizione non v'è più spazio per proporla e quindi il professionista può dopo l'approvazione procedere subito ai pagamenti

cpc, il professionista dovrebbe effettuare subito i pagamenti; in caso d'opposizione come ci si può regolare se frattanto i pagamenti fossero stati effettuati? In dottrina si reperisce la soluzione secondo cui il g.e., potrebbe adottare un provvedimento "indilazionabile" ai sensi dell'art.618 cpc, alternativo rispetto alla mera sospensione, che comporti l'ordine per il creditore soddisfatto di restituire provvisoriamente al conto della procedura le somme percepite⁴⁰. Ove si ritenga ammissibile un simile provvedimento, dovendosi riconoscere la sua natura squisitamente cautelare (con conseguente apprezzamento anche del *periculum in mora*, sotto il profilo della verifica circa il timore di insolvenza del creditore contestato) la sua attuazione dovrebbe mutuare dall'art.669-duodecies, cpc, e quindi non potrà essere affidata al professionista delegato, che in mancanza di spontanea restituzione delle somme, avrà esaurito i suoi compiti con i pagamenti effettuati.

Sempre in sede distributiva può verificarsi anche un'altra ipotesi, cioè quella per cui sia tuttora pendente un'opposizione all'esecuzione che non abbia determinato la sospensione ex art.624 cpc (ad es. perché vi era un altro creditore titolato). In tal caso si può ritenere che il debitore possa rinnovare in sede distributiva la propria istanza di sospensione ai sensi dell'art.669 *septies* cpc allegando la circostanza sopravvenuta del deposito del progetto di riparto⁴¹; più condivisibile appare la tesi secondo cui in sede di distribuzione il giudice prende atto della contestazione del diritto alla distribuzione (individuata nell'originale opposizione) di un certo creditore ricompresa evidentemente nell'opposizione, decidendo discrezionalmente⁴² (ma pur sempre facendosi guidare dalla sussistenza di un *fumus boni iuris*) circa l'opportunità della sospensione ex art.512 cpc. Anche in tal caso il professionista ricaverà dalla lettura del provvedimento sospensivo la relativa portata (che potrebbe essere anche di autentico blocco della distribuzione, ove si trattasse di un creditore privilegiato).

c) Vi sono poi ipotesi in cui la sospensione vera e propria del processo esecutivo non è prevista come ricollegata ad un processo esterno il cui esito potrebbe escludere la ripresa, ma anzi quest'ultima è certa all'esito di quel processo. È quanto accade nel caso della divisione endo-esecutiva, la quale può concludersi con l'attribuzione di un bene al debitore, oppure con la realizzazione di una somma ad esito della vendita (o dell'attribuzione del tutto all'altro dividendo), ma nell'uno come nell'altro caso il processo esecutivo (salvo l'assenza di un atto d'impulso) deve riprendere, nel primo caso per la vendita, nel secondo per la distribuzione.

Per tali ipotesi, cui in passato poteva affiancarsi quella della controversia distributiva allorché formava oggetto di un ordinario processo di cognizione, si può sinceramente dubitare dell'applicabilità della disciplina di cui all'art. 627 c.p.c., che prevede la riassunzione a cura del creditore nel termine perentorio stabilito dal giudice oppure in quello di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza o dall'emissione della sentenza di secondo grado. Infatti quando il processo riprende necessariamente, si potrebbe appunto ritenere carente o inadeguata tale norma⁴³, e piuttosto si dovrebbe ricorrere all'art. 297 c.p.c., norma di carattere generale applicabile in caso di assenza di una disciplina specifica.

d) Ancora differente l'ipotesi in cui non vi sia incertezza neppure sul momento di ripresa, incertezza che giustifica comunque la necessità di un atto di riassunzione. È il caso del più volte

⁴⁰ BACCAGLINI, *Sulla reclamabilità del provvedimento indilazionabile pronunciato in sede di impugnazione dell'ordinanza distributiva*, in REF, 2008, 770

⁴¹ CIRULLI, *sub art.512*, in ARIETA, DE SANTIS, *Codice commentato delle esecuzioni civili*, 2016, 731

⁴² CAPPONI, *op. cit.*, 386

⁴³ Cass. 19 dicembre 2014, n. 26889

richiamato disposto dell'art. 54 *ter* dl n.18/20, in cui il processo riprenderà senz'altro allo scadere di un termine prestabilito dal legislatore (in un primo tempo il 30 ottobre 2020, poi prorogato al 31 dicembre dello stesso anno e da ultimo al 30 giugno 2021). Conseguentemente ipotizzare la necessità di un'istanza di riassunzione⁴⁴ certamente aggrava la posizione del creditore a fronte di un fatto del tutto involontario ed estraneo, qual è la necessità di contenere il contagio, dall'altro aggrava l'attività degli uffici giudiziari che si troverebbero con centinaia di istanze di riattivazione tra l'altro tutte più o meno contemporanee. Istanze, si badi, che costituendo atti d'impulso esporrebbero anche il creditore del tutto incolpevole e comunque in presenza di una causa sospensiva che prescinde da ogni legame col processo (com'è invece in tutte le altre ipotesi contemplate), al rischio d'estinzione ove non tempestivamente posti in essere.

Se poi la sospensione *ex lege* in parola intervenisse in relazione a un processo già sospeso per altra causa, soltanto ove l'altra sospensione cessasse prima, subentrerebbe quella in esame fino al previsto

termine; negli altri casi l'effetto sarebbe già garantito dalla prima sospensione.

Chiaramente in tali casi si pone il problema di come riprendere l'attività. All'uopo nella maggior parte degli uffici giudiziari, per questa ed altre evenienze si procede con provvedimenti d'ordine generale, ma in mancanza è ovvio che, scaduto il termine, l'ausiliare riprenderà dove ha smesso, a parte le attività che come visto proseguono.

Certamente l'interpretazione per cui nei casi da ultimi esposti la ripresa del processo avviene senza apposita istanza, se appare più equa per i creditori, è maggiormente responsabilizzante per gli ausiliari. Saranno infatti essi che non solo avranno prima avuto il compito di segnalare la situazione di sospensione, ma mancando un espresso provvedimento di ripresa, dovranno provvedere poi alla ripresa delle attività strumentali alla liquidazione senza un esplicito ordine, sebbene nella scelta saranno opportunamente supportati da circolari interne dei vari uffici.

Delicato ancor più sarà peraltro il compito della ripresa non generalizzata, allo spirare cioè del termine di legge, ma di quella speciale, che si verificherà allorché nel caso particolare i presupposti venissero meno (perché ad es., nel caso dell'art.54 *ter* d.l. n.18/20, il debitore abbia cessato di abitare l'immobile).

⁴⁴ Opina per la necessità di riassunzione SOLDI, *La sospensione*, cit.